

STATUTO SOCIETARIO

Titolo primo - Disposizioni generali

Articolo 1- Denominazione, durata, sede

L'Associazione, denominata Società Italiana di Dermatologia Allergologica, Professionale e Ambientale e di seguito indicata come SIDAPA oppure Società, è organizzazione di carattere nazionale, autonoma e indipendente, apolitica, senza finalità sindacali, non lucrativa, di utilità sociale (ONLUS), fondata nel 1999 con la medesima denominazione. La SIDAPA è retta dal presente Statuto che può essere modificato soltanto dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dallo statuto stesso. La Società ha sede legale in Perugia e ha la facoltà di costituire sedi secondarie, amministrative e operative su tutto il territorio nazionale italiano.

Articolo 2 - Finalità

Scopo della SIDAPA è promuovere lo studio, il progresso e la solidarietà sociale nell'ambito della Dermatologia, con particolare riguardo alle malattie cutanee con prevalente genesi immunomediata e infiammatoria in genere, nonché all'influenza dei fattori ambientali e professionali sulla fisiologia e sulla patologia cutanee in senso lato, contribuendo, in tal modo, anche al miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da patologie dermatologiche ed al contenimento dei costi dell'assistenza sanitaria.

La SIDAPA e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti.

La SIDAPA non può avere finalità di tutela sindacale per i soci, né può svolgere, in maniera diretta o indiretta, attività sindacale.

La SIDAPA non ha fini di lucro e, pertanto, non può svolgere attività imprenditoriale, sia in forma diretta che partecipativa, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Nel pieno rispetto del disposto dalla Legge n. 24 del 8 marzo 2017 e del decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, la SIDAPA si propone, in particolare, di:

- 1) promuovere l'attività e l'aggiornamento culturale e professionale dei soci attraverso programmi nazionali o locali di attività formativa ECM, congressi, seminari, convegni, riunioni, corsi di aggiornamento, viaggi di studio, pubblicazione di testi e di articoli su riviste, anche utilizzando piattaforme telematiche;
- 2) tutelare gli interessi morali dei soci, impegnandosi ad analizzare ed a fornire soluzioni riguardanti problemi inerenti attività professionali e scientifiche, collaborando, in tal modo, a tutelare anche gli interessi ed i diritti dei pazienti dermatologici, nonché alla riduzione dei costi della spesa sanitaria;
- 3) collaborare con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco, Regioni, Agenzie per i Servizi Regionali, Aziende Sanitarie e tutti gli altri organismi e istituzioni sanitarie;
- 4) collaborare con Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), European Union of Medical Specialists (UEMS), International League of Dermatological Societies (ILDS);
- 5) promuovere i rapporti con altre Società scientifiche, sia italiane che straniere;
- 6) collaborare con le associazioni dei pazienti;

- 7) elaborare linee-guida e altri strumenti che possano essere di supporto per l'attività professionale degli associati;
- 8) promuovere e attuare studi e ricerche scientifiche finalizzate negli ambiti di propria competenza;
- 9) promuovere gli scopi e le attività della Società utilizzando ogni mezzo pubblicitario, anche telematico;
- 10) promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi della Società.

Titolo secondo – Soci e sostenitori

Articolo 3 – Soci fondatori, ordinari, onorari

Sono soci della SIDAPA i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari, sia italiani che stranieri. Tutti hanno diritto di voto.

1) Sono soci fondatori:

- a. i promotori della costituzione della Società;
- b. gli studiosi che, per riconosciuta competenza e/o particolari benemeritenze nello specifico settore di interesse della SIDAPA, sono stati chiamati a farne parte all'atto della fondazione.

2) Sono soci ordinari:

- a. medici specialisti in Dermatologia e Venereologia;
- b. medici in formazione specialistica in Dermatologia Venereologia;
- c. dottorandi di ricerca in materie dermatologiche;
- d. medici o studiosi di altre discipline;
- e. tutti i soci che, alla data di approvazione in Assemblea del presente Statuto, risultino regolarmente iscritti alla SIDAPA.

3) Sono soci onorari:

- a. studiosi di incontrastata fama nel campo di specifico interesse della SIDAPA;
- b. personalità che vantino particolari benemeritenze nei confronti della Società.

Articolo 4 – Ammissione dei soci

Per l'ammissione di un nuovo Socio è necessario che costui ne faccia espressa richiesta compilando integralmente l'apposito modulo pubblicato sul sito web ufficiale della Società, indirizzandolo al Presidente.

I soci onorari vengono proposti da membri del Consiglio direttivo, deliberati e ratificati dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e ratificati dall'Assemblea dei soci.

Tutti i soci, pena il decadimento, non possono far parte di altre Associazioni di qualunque natura le cui finalità siano in contrasto con quelle previste dal presente Statuto.

Non esistono limiti riguardanti il numero di soci o la durata dell'associazione, compatibilmente con quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di socio

Sono causa di perdita della qualifica di socio, indipendentemente dalla tipologia:

- 1) morte;
- 2) dimissione volontaria comunicata mediante posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Presidente;
- 3) mancato pagamento entro il 31 gennaio dell'anno corrente della quota associativa dell'anno precedente;
- 4) radiazione conseguente a comportamenti non previsti dal presente Statuto oppure non consoni alle finalità della SIDAPA o comunque dannosi per la Società o anche per singoli soci.

Il socio decaduto per mancato pagamento della quota annuale riceve avviso mediante posta elettronica certificata dal Presidente e può essere riscritto previo il pagamento in unica soluzione della quota annuale corrente e di tutte quelle arretrate.

La deliberazione di radiazione è assunta dal Consiglio direttivo ed è comunicata a cura del Presidente al socio a mezzo posta elettronica certificata. Il socio radiato può proporre reclamo al Consiglio direttivo, entro e non oltre i sessanta giorni solari successivi a quello di ricevimento della comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, allegando memoria difensiva. Il Consiglio direttivo delibera sul reclamo a maggioranza dei componenti presenti nei trenta giorni solari successivi a quello di ricevimento del reclamo. A seguito del reclamo e in attesa della decisione del Consiglio direttivo il socio deve intendersi sospeso.

Articolo 6 – Sostenitori

Sono sostenitori della SIDAPA le persone fisiche, le persone giuridiche, le fondazioni e tutti gli enti pubblici o privati, inclusi quelli che promuovono studi e ricerche, che erogano contributi alla Società per contribuire al raggiungimento degli scopi societari e non hanno diritto di voto in nessuna delle fasi della vita societaria.

Titolo terzo – Organismi societari

Articolo 7 – Organismi

Sono organismi deliberativi della SIDAPA:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo;
3. Presidente;
4. Vicepresidente;
5. Segretario;
6. Tesoriere;
7. Revisore dei conti;
8. Collegio dei Proviviri.

Gli organismi da 2 a 8 sono di seguito indicati come carica oppure come Organismi in carica.

Ogni carica deve essere limitata nel tempo secondo quanto riportato dal presente Statuto.

Non è possibile rivestire più di una carica contemporaneamente.

Nessuna carica può essere ricoperta da soci che presentino attività economiche, personali o familiari, fino al quarto grado, che siano in conflitto di interesse con gli scopi della Società o che comunque possano influire sulle attività scientifica o societaria della SIDAPA. Ogni possibile

causa di conflitto di interesse va dichiarata prima dell'esecuzione di qualunque atto relativo alla carica ricoperta. Nessuna delle cariche precedentemente citate può essere ricoperta da soci che abbiano subito condanne passate in giudicato relativamente ad attività proprie della SIDAPA. Tutte le cariche, tranne quella di Revisore dei conti, sono sempre svolte a titolo gratuito. E' previsto il solo rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica societaria, se debitamente documentate.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organismo sovrano delle Società.

L'Assemblea può essere ordinaria oppure straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, preferibilmente in occasione del Congresso nazionale. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne venga fatta richiesta dal Presidente oppure dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo oppure da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione di Assemblea è effettuata dal Presidente; le deliberazioni avvengono per votazione dei soci aventi diritto.

L'Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione. Le convocazioni possono avvenire nello stesso giorno, ma ad almeno tre ore di distanza una dall'altra.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario sia della prima che della seconda convocazione.

Nell'ordine del giorno possono essere inserite tematiche di interesse generale da parte di singoli soci, previa richiesta al Presidente.

La convocazione è effettuata a mezzo pubblicazione sul sito web della SIDAPA almeno trenta giorni prima della data fissata. In essa saranno indicati data, luogo e orario della prima e della seconda convocazione; tale pubblicazione è da considerarsi quale convocazione valida a tutti gli effetti di legge.

L'Assemblea può essere anche tenuta per via telematica, con modalità definite dal Consiglio Direttivo-

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno e in particolare:

- 1) elegge i componenti delle cariche societarie;
- 2) approva l'operato del Consiglio direttivo;
- 3) approva i bilanci previsionale e consuntivo;
- 4) delibera su tematiche scientifiche o organizzative inerenti gli scopi della Società;
- 5) modifica lo statuto su proposta del Consiglio direttivo;
- 6) delibera lo scioglimento della Società;
- 7) approva la nomina di soci onorari;
- 8) approva l'ammissione di sostenitori.

In Assemblea ogni socio può essere rappresentato mediante delega scritta ad altro socio, esclusi i soci componenti degli Organismi societari; ogni socio partecipante all'assemblea potrà aver al massimo due deleghe. Le deleghe sono conservate agli atti della SIDAPA. Non sono ammesse deleghe in caso di Assemblea telematica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che, in collaborazione con il Segretario, ne valuta e garantisce la regolarità. In assenza del Presidente, questo viene sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio

direttivo presente in Assemblea. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario e da questi firmato insieme con il Presidente, ambedue ne curano la conservazione e la pubblicazione sul sito web della Società entro le due settimane successive alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Di norma le votazioni avvengono in modo palese. E' possibile l'appello nominale se espressamente richiesto da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea; in tal caso la chiamata dei soci è per ordine alfabetico da parte del Presidente il quale vota per ultimo. Le votazioni che hanno per oggetto l'elezione degli Organismi societari avvengono, invece, con voto segreto con modalità proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, a eccezione di quelle riguardanti le modifiche di Statuto e lo scioglimento della Società per le quali è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi.

Articolo 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dirige e amministra la SIDAPA ed è responsabile della sua gestione.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- 1) stabilisce sede e data dell'Assemblea dei soci;
- 2) approva i bilanci consuntivo e previsionale del Tesoriere;
- 3) delibera sulla situazione patrimoniale, su contributi alla SIDAPA, sulle spese da sostenere e sui contributi da elargire;
- 4) prende iniziative allo scopo di tutelare gli interessi dei soci, nell'ambito degli scopi e dei limiti della Società;
- 5) ratifica eventuali disposizioni urgenti del Presidente;
- 6) dichiara la decadenza o la radiazione dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- 7) elegge il Tesoriere, su indicazione del Presidente;
- 8) nomina gruppi di studio per specifici progetti;
- 9) ha facoltà di chiedere ai soci di esprimersi su specifici argomenti scientifici o organizzativi;
- 10) organizza gli eventi ufficiali ECM della Società e in particolare il congresso nazionale. Sceglie la data e la sede del congresso nazionale. La proposta di organizzazione del congresso nazionale può essere avanzata da qualunque socio a mezzo posta elettronica certificata da inviare al Presidente con anticipo di almeno due anni. Data e sede devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Società almeno un anno prima dell'evento. Il socio la cui proposta è stata prescelta diventa Presidente del congresso. Il Presidente del congresso nomina il Comitato organizzatore, la Segreteria scientifica e la Segreteria organizzativa. Del Comitato organizzatore devono obbligatoriamente far parte il Presidente della SIDAPA e il Presidente del congresso;
- 11) concede il patrocinio della SIDAPA.

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri. Tutti i membri del Consiglio direttivo devono essere soci in regola con le condizioni stabilite dallo Statuto. Uno dei componenti è il Presidente, eletto con le modalità di cui all' art. 10, mentre gli altri sei componenti sono eletti dalla Assemblea dei soci. I consiglieri eletti restano in carica per tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il mandato inizia il giorno successivo a quello di ufficializzazione dei risultati delle elezioni da parte del Presidente. Contestualmente, il mandato a scadenza deve essere considerato concluso nello stesso giorno. In caso di dimissioni o recesso di uno dei membri eletti del Consiglio direttivo, questi verrà rimpiazzato dal primo dei non eletti. In caso di dimissione o recesso di più di un membro si agirà in ugual modo, scorrendo

l'elenco dei non eletti in base al numero decrescente delle preferenze ottenute; in caso di parità di preferenze, prevale l'anzianità anagrafica. I consiglieri subentranti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei consiglieri uscenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione può avvenire su indicazione del Presidente oppure se almeno quattro dei consiglieri eletti lo richiedano ufficialmente. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata per posta elettronica dal Presidente ai consiglieri almeno sette giorni prima della data della convocazione. Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire anche telematicamente con modalità stabilite dal Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è indispensabile che siano presenti almeno quattro componenti del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questi, dal Vicepresidente ovvero dal consigliere anagraficamente più anziano. Partecipano al Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente del congresso nazionale può chiedere la partecipazione, senza diritto di voto, esclusivamente per tematiche relative al congresso nazionale. Uno dei consiglieri può chiedere al Presidente, mediante posta elettronica ordinaria, la partecipazione, senza diritto di voto, di altri soggetti, per motivi strettamente legati agli scopi della SIDAPA; il Presidente potrà accogliere la richiesta dopo aver avuto l'approvazione, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consigliere che presenta conflitto di interesse con uno degli argomenti all'ordine del giorno, o comunque in discussione nella riunione, ha l'obbligo di dichiararlo prima dell'inizio della riunione e di allontanarsi al momento della discussione e di non prendere parte alla votazione. Se ciò non dovesse accadere, la votazione è da ritenersi nulla. Se l'allontanamento del consigliere determina la mancanza del numero legale, la discussione e la votazione dell'argomento vengono rinviate alla successiva convocazione del Consiglio direttivo. Il verbale della riunione è stilato dal Segretario che, insieme al Presidente, lo firma e lo tiene agli atti della Società.

Il consigliere che non partecipa senza comprovato motivo a due riunioni successive del Consiglio direttivo è dichiarato decaduto. La carica di membro del Consiglio direttivo della SIDAPA è incompatibile con quella di Consigliere, Presidente o Vicepresidente di altre Società scientifiche mediche.

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale e giudiziale della Società. Convoca e presiede il Consiglio direttivo. Convoca, di concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, e presiede l'Assemblea dei soci. Nomina il Vicepresidente, (con le modalità previste dall'art. 11), e il Segretario (con le modalità previste all' art. 12) ; su entrambi ha potere di revoca. Propone al Consiglio direttivo la nomina o la revoca del Tesoriere.

In caso di questioni che presentino carattere di comprovate necessità ed urgenza, il Presidente può intervenire di sua iniziativa, con immediata comunicazione per posta elettronica ordinaria ai componenti del Consiglio direttivo e conseguente ratifica durante la prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Il Presidente può dare procura a terzi per l'esecuzione di atti nell'interesse della Società.

Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo ed è scelto tra coloro che hanno fatto parte, almeno per un mandato, di un precedente Consiglio direttivo. Il Presidente resta in carica per tre anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in carica. La carica di

Presidente non è immediatamente rinnovabile, tranne che nel caso previsto dall'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 11 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti eletti del Consiglio direttivo. Il Vicepresidente resta in carica fino alla fine del mandato del Presidente.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente con pieni poteri e in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di questi; tale evenienza non osta l'elezione a Presidente per il triennio successivo.

Il Presidente ha facoltà di proporre in qualunque momento al Consiglio direttivo la revoca del Vicepresidente; in tal caso, il Presidente è obbligato alla contestuale nomina del sostituto ed alla comunicazione del nominativo, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio direttivo. Entro i sette giorni successivi, l'avvicendamento deve essere pubblicato sul sito web ufficiale della Società.

Articolo 12 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i Soci regolarmente iscritti, rimane in carica fino alla fine del mandato del Presidente ed è rinominabile, anche immediatamente, per un massimo di tre mandati compreso il primo.

Il Segretario collabora attivamente con il Presidente, procede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei soci, cura la corrispondenza con i soci e con enti e istituzioni e con qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato.

Il Segretario aggiorna il Consiglio direttivo sulle attività scientifiche e organizzative della Società.

Il Presidente ha facoltà di effettuare, in qualunque momento, la revoca del Segretario; in tal caso, il Presidente è obbligato alla contestuale nomina del sostituto ed alla comunicazione ai membri del Consiglio direttivo a mezzo posta elettronica certificata. Entro i sette giorni successivi, l'avvicendamento deve essere pubblicato sul sito web ufficiale della Società.

Articolo 13 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e fiscale della Società. Effettua i pagamenti su indicazione di e in concerto con il Presidente e il Consiglio direttivo. Collabora con i consulenti fiscali e bancari della SIDAPA. Cura la tenuta dei libri contabili. Predisponde i bilanci previsionale e consultivo della Società e li illustra al Consiglio direttivo ed all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente, che lo sceglie tra i soci. Il suo mandato è di tre anni e non può essere rinnovato per più di tre volte anche consecutive compresa la prima.

La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, anche su sola indicazione del Presidente, ha la facoltà di proporre, in qualunque momento, la revoca del Tesoriere; in tal caso, il Presidente è obbligato alla contestuale proposta del sostituto comunicandola ai membri del Consiglio direttivo a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio direttivo eleggerà il nuovo Tesoriere secondo le modalità riportate nell'articolo 9 del presente Statuto. Entro i sette giorni successivi, l'avvicendamento deve essere pubblicato sul sito web ufficiale della Società.

Articolo 14 - Revisore dei conti

In ottemperanza della normativa di legge in materia vigente temporalmente, la SIDAPA si avvale di un Revisore dei conti che deve essere iscritto nell'apposito registro del Ministero della Giustizia e deve possedere adeguate competenze contabili e finanziarie. Il Revisore dei conti è proposto dal Consiglio direttivo, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, ed è nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore dei conti resta in carica tre anni e può essere confermato per un massimo di due mandati compreso il primo.

Il Revisore dei conti controlla la gestione amministrativa ed esamina preliminarmente il bilancio e relazione su di esso. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, e all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto se non socio.

Nel caso di dimissioni o impedimento alla attività del Revisore dei conti, il Consiglio direttivo indica, entro sette giorni solari, un nuovo Revisore dei conti che deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri esamina, senza formalità procedurali, qualunque controversia che possa insorgere tra i soci o tra i soci e la SIDAPA. Il Collegio dei probiviri, inoltre, viene chiamato in causa dal Consiglio direttivo ogni qual volta si debba svolgere una indagine riservata. Il parere del Collegio dei probiviri è obbligatorio nel corso della procedura di radiazione di un socio o di procedure che comunque interessino singole persone. In questi casi il Collegio dei probiviri deve dare parere scritto al entro i trenta giorni successivi a quello di richiesta da parte del Consiglio direttivo; in caso di mancata risposta, si procede in assenza di parere. In caso di difforme parere del Collegio dei probiviri rispetto a quello del Consiglio direttivo, le decisioni prese da questo ultimo sono valide se espresse da almeno due terzi dei componenti votanti.

In caso di scioglimento del Consiglio direttivo, il coordinatore del Collegio dei probiviri è garante dell'ordinaria amministrazione e ha l'obbligo di convocare una Assemblea straordinaria elettorale dei soci entro i novanta giorni successivi a quello di scioglimento.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti eletti a maggioranza dalla Assemblea dei soci, di norma contestualmente alla elezione del Consiglio direttivo. Possono far parte del Collegio dei probiviri i soci iscritti ininterrottamente dalla SIDAPA da almeno 10 anni, compreso quello di elezione, o che abbiano fatto parte del Consiglio direttivo. Il Consiglio dei probiviri resta in carica tre anni e può essere immediatamente rieletto per una sola volta. Il Collegio dei probiviri nomina nel suo interno un coordinatore. Le comunicazioni tra probiviri possono avvenire anche per via telematica. Nel caso di dimissioni o impedimento di uno o più dei membri del Collegio dei probiviri entra in carica il primo dei non eletti fino a scadenza naturale del mandato.

Articolo 16 - Consulenti

La SIDAPA può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni non soci per specifiche e documentate necessità di gestione, in particolare, ma non esclusivamente, per quanto riguarda gli aspetti economico-tributario, legale, scientifico, informatico e pubblicitario. Tali collaborazioni sono decise dal Consiglio direttivo e sono, di norma, retribuite. Ogni incarico retribuito deve essere pubblicato sul sito web della Società.

Articolo 17 - Candidature

Tutti i soci regolarmente iscritti alla SIDAPA possono presentare la propria candidatura ad una delle cariche societarie secondo quanto previsto ed entro i limiti del presente Statuto.

A tal proposito, il socio ha l'obbligo di inviare, a mezzo posta elettronica certificata, la propria candidatura al Presidente della SIDAPA almeno venti giorni prima della prima convocazione della Assemblea dei soci nella quale è prevista l'elezione degli Organismi societari elettivi. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, valuta la regolarità della candidatura. L'esito di tale verifica sarà trasmessa, a mezzo posta certificata, dal Presidente al socio candidato entro il quindicesimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea. In caso di verifica negativa, il socio può ricorrere, a mezzo posta certificata, al Collegio dei probiviri entro i tre giorni successivi alla notizia di diniego. Il Collegio dei probiviri ha l'obbligo di procedere alla verifica entro i successivi sette giorni e contestualmente darne riscontro, a mezzo posta elettronica certificata, al socio ed al Presidente. Il parere del Collegio dei probiviri è inappellabile.

Le candidature ammesse sono pubblicate sul sito ufficiale della Società e comunque antecedentemente i tre giorni che precedono la prima convocazione dell'Assemblea dei soci nella quale si terranno le elezioni.

Articolo 18 - Partecipazione e trasparenza

La SIDAPA garantisce la partecipazione dei soci alla vita societaria in tutti i suoi aspetti.

A tale scopo, regola le convocazioni degli organismi deliberativi (Assemblea dei soci e Consiglio direttivo), l'elezione democratica a scrutinio segreto delle cariche societarie e l'approvazione del bilancio previsionale e consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci.

La Società deve essere obbligatoriamente dotata di un sito web ufficiale (attualmente: www.sidapa.it) nel quale documenti e atti principali, ivi compresi lo Statuto, gli incarichi a consulenti esterni, tutte le attività scientifiche ed educazionali della Società, nonché i bilanci, [i consuntivi](#) e le delibere del Consiglio direttivo e della Assemblea dei soci, sono pubblicati tempestivamente e liberamente consultabili dagli associati.

La SIDAPA garantisce la tutela della privacy e dei dati sensibili come da normativa temporalmente vigente.

Titolo quarto – Bilancio e patrimonio

Articolo 19 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio previsionale (esercizio in corso) ed uno consuntivo (esercizio precedente) i quali devono essere approvati a maggioranza dalla Assemblea dei soci.

Il Tesoriere predispone i bilanci che vengono approvati dal Consiglio direttivo, anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per gli scopi societari e le attività ad essi connesse o complementari, salvo riservare il 10% come fondo di riserva ordinario. Le somme a disposizione possono essere impiegate solo in operazioni finanziarie non a rischio garantite dallo Stato italiano. La SIDAPA può peraltro acquistare beni immobili di interesse comune degli associati e comunque aderenti agli scopi societari.

Articolo 20 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Società comprende le disponibilità liquide e gli eventuali beni mobili ed immobili.

Le entrate della SIDAPA sono destinate esclusivamente a finanziare le attività societarie secondo quanto stabilito dal presente Statuto e consistono in:

- 1) quote sociali annuali dei soci fondatori e ordinari (i soci onorari sono esentati);
- 2) contributi, lasciti o donazioni da parte di enti pubblici o privati. Tali entrate devono essere ricevute e accettate dal Consiglio direttivo che, previo parere del Collegio dei probiviri, valuta l'eventuale sussistenza di conflitto di interesse e che esse non interferiscano con l'autonomia e l'indipendenza della Società;
- 3) rendite dal patrimonio disponibile;
- 4) avanzi degli esercizi annuali;
- 5) entrate derivanti dalla organizzazione di attività connesse agli scopi societari e indispensabili per il raggiungimento degli stessi. Le attività ECM sono autofinanziate, ma possono prevedere contributi di singoli e enti pubblici o privati, ivi comprese le case farmaceutiche e di dispositivi medici in genere, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Commissione nazionale per la Formazione continua in Medicina. L'organizzazione degli eventi viene di volta in volta affidata a una società di servizi, che fungerà da Segreteria organizzativa. L'avanzo delle attività ECM, ivi compreso il congresso nazionale, decurtato degli oneri di legge, viene suddiviso tra la SIDAPA, cui spettano 2/3 e il socio organizzatore, cui spetta, pertanto 1/3.

Le quote versate nel patrimonio societario da qualunque soggetto sono a fondo perduto qualunque sia l'entità, anche in caso di scioglimento della Società, morte, estinzione, recesso o esclusione dalla Società. I versamenti di qualunque entità ed effettuati da qualunque soggetto non attribuiscono diritti ulteriori di partecipazione societaria, né quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Titolo quinto – Scioglimento, liquidazioni e norme transitorie e finali

Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione

La proposta di scioglimento della Società, qualunque sia il motivo, viene presentata dal Consiglio direttivo e deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci all'uopo convocata. In caso di conferma dello scioglimento, qualunque sia la causa, il patrimonio residuo, decurtato da quanto dovuto per legge a qualunque soggetto debitore, viene devoluto ad altra Società con simili scopi Societari o, comunque, a fini di pubblica utilità. Le metodiche di liquidazione, i liquidatori ed i poteri ad essi concessi sono deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 22 – Norme transitorie e finali

Il presente Statuto, in ogni sua parte nessuna esclusa, ha efficacia dal giorno di approvazione dello Statuto stesso dalla Assemblea dei soci; le sue eventuali modifiche sono regolate dall' art. 8. Contestualmente decadono e perdono qualunque efficacia le norme previste dal precedente Statuto, fatto salvo che tutti gli Organismi societari in carica al momento della approvazione restano in carica fino a scadenza naturale.

Articolo 23 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle leggi vigenti del Codice civile e alle leggi speciali in materia.

